SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2004, n. **205.**

Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2817):

Presentato dal sen. ANTONINO CARUSO ed altri il 4 marzo 2004;

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede deliberante, il 15 marzo 2004 con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla commissione ed approvato il 18 marzo 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4834):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente il 30 marzo 2004 con pareri della commissione I.

Esaminato dalla II commissione in sede referente il 15 giugno 2004; 1º ed 8 luglio 2004;

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 21 luglio 2004 con il parere della I commissione;

Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa ed approvato il 21 luglio 2004.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Si riporta il testo dell'art. 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:

«Art. 188 *(Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti).* — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena *detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'art. 444 del codice.* Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.

04G0241

LEGGE 3 agosto 2004, n. **206.**

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 4.

1. Coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subìto, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti re-

sponsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater),* della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2725):

Presentato dall'on. Bornacin ed altri il 9 maggio 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 luglio 2002 con pareri delle commissioni II, V, VI, XI, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 24, 25 giugno 2003; 1°, 2, 8, 28, 29 e 31 luglio 2003; 4, 25 febbraio 2004; 3, 9, 10, 23 e 30 marzo 2004; 1°, 6 aprile 2004; 25 maggio 2004 e 15 giugno 2004.

Esaminato in aula il 5 e 12 febbraio 2004.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 2004.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 13 e 14 luglio 2004 e approvato in un Testo Unificato con gli atti numeri 3105 (BIELLI ed altri) e 4148 (BARBIERI) il 27 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3069):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 28 luglio 2004 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª. 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 29 luglio 2004.

N O T E

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).

«Art. 82 *(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)*. — 1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati).

«Art. 2. Ai dipendenti indicati all'art. 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

«Art. 14 *(Grandi invalidi di guerra)*. — Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.».

— Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

«5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 4, comma 1 e 12, comma 3, della citata legge 20 ottobre 1990, n. 302.

«Art. 1 *(Casi di elargizione)*. — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.».

«1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.».

«3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

«Art. 11 *(Perequazione automatica delle pensioni)*. — 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui.».

Nota all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, reca: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, n. 2), 11, comma 3, lettera *i-quater)* e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*.

OMISSIS

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *omissis*;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. 2. *Omissis.*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

OMISSIS

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*.— 1.-6. *Omissis.*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

04G0240

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Moschiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Moschiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moschiano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ines Giannini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Moschiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 luglio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 272/13-1/Area II del 7 luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moschiano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ines Giannini.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A08145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Positano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Positano (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Ottavio Fusco;

Considerato che, in data 10 giugno 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Positano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Gabriele di Prisco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Positano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Ottavio Fusco.

Il citato amministratore, in data 10 giugno 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040019151/Area II del 1° luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Positano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Gabriele di Prisco.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A08126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004.

Indizione dei comizi per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 della XII circoscrizione Toscana, n. 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Viste le comunicazioni del Presidente della Camera dei deputati n. 2004/0018793/GEN/PI in data 16 giugno 2004 relativa alla vacanza di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 10 della X circoscrizione Liguria e n. 2004/0022718/GEN/PI in data 20 luglio 2004 relativa alla vacanza di sei seggi attribuiti con il sistema maggioritario nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 della XII circoscrizione Toscana, n. 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia;

Considerato che, a norma dell'articolo 86 del citato testo unico, quando il termine entro il quale si deve svolgere l'elezione suppletiva cada in un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare il termine medesimo di non oltre quarantacinque giorni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 della XII circoscrizione Toscana, n. 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia sono convocati per il giorno di domenica 24 ottobre 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

04A08054

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, concernente la proroga, fino al 14 giugno 2004, del sopra citato stato d'emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno e 21 luglio 2004 con le quali, è stata chiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di portare a compimento le attività finora intraprese, finalizzate al superamento della situazione emergenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone, Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 2004.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», in Verbicaro, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza), non è riuscito a provvedere all'aprovazione del bilancio di previsione del 2004, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza), è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luigi Pontuale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Il consiglio della Comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione bilancio di previsione del 2004.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 1° giugno 2004, diffidava il consiglio della Comunità montana ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento n. 243/2.120.1/Area II/EE.LL. del 24 giugno 2004, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento della comunità montana «Alto Tirreno».

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea della Comunità montana «Alto Tirreno», con sede in Verbicaro (Cosenza), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Luigi Pontuale.

Roma, 27 luglio 2004

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

04A08158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni, relativo all'emissione del 15 luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 64156 e n. 64157 del 7 luglio 2004, che hanno disposto per il 15 luglio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 64156 e n. 64157 del 7 luglio 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 15 luglio 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2004, il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,491 per i B.O.T. a 92 giorni e a 97,783 per i B.O.T. a 365 giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 20.362.814,83 per i titoli a 92 giorni con scadenza 15 ottobre 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 110.645.143,48 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 luglio 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,552 ed a 99,241 per i B.O.T. a 92 giorni, a 98,024 ed a 96,825 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08222

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003, recante «Recepimento delle direttive n. 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h);*

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2004;

Vista la rettifica della direttiva 2003/60/CE della Commissione del 18 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 gennaio 2004;

Decreta:

Il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003 è così modificato:

A pagina 25, allegato 1, sostanza attiva Diquat, alla voce «Semi di soia» leggasi «Semi di colza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 382

04A08042

DECRETO 9 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Bulajic Milutin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Bulajic Milutin, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in medicina e chirurgia» conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il sig. Bulajic Milutin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in medicina e chirurgia» rilasciato in data 24 luglio 1997 dall'Università di Belgrado - Facoltà di medicina e chirurgia (Repubblica di Serbia), al dott. Bulajic Milutin, cittadino serbo, nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) l'8 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Bulajic Milutin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07746

DECRETO 9 luglio 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Fustar Mira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fustar Mira cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in medicina e chirurgia» conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Fustar Mira è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in medicina e chirurgia» rilasciato in data 28 novembre 1997 dall'Università di Novi Sad - Facoltà di medicina e chirurgia (Repubblica di Serbia), alla dott.ssa Fustar Mira, cittadina serba, nata a Bor (Serbia) il 3 maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Fustar Mira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07749

DECRETO 9 luglio 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Garrido Prada Sonia Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Garrido Prada Sonia Cristina, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico y cirujano general» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Garrido Prada Sonia Cristina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Médico y cirujano general, rilasciato in data 17 ottobre 1998 dalla Escuela de medicina Juan N. Corpas di Bogotà (Colombia) alla dott.ssa Garrido Prada Sonia Cristina, cittadina colombiana, nata a Bucaramanga Santander (Colombia) il 10 maggio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Garrido Prada Sonia Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07754

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Vergara Arturo Ruben Martin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Vergara Arturo Ruben Martin, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e

dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Vergara Arturo Ruben Martin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione «Residencia de Cardiologia», rilasciato in data 31 maggio 2003 dall'Universidad de Buenos Aires - Hospital de Clinicas «José de San Martin» (Argentina) al dott. Vergara Arturo Ruben Martin, cittadino italiano, nato a Junin - Buenos Aires (Argentina) il 10 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07747

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Gomez Hangui Maria del Pilar Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Gomez Hangui Maria del Pilar Teresa, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Especializaçao em Cardiologia», conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Gomez Hangui Maria del Pilar Teresa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Varese;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especializaçao em Cardiologia», rilasciato in data 31 gennaio 2000 dall'Instituto «Dante Pazzanese de Cardiologia», Sao Paulo (Brasile) alla dott.ssa Gomez Hangui Maria del Pilar Teresa, nata a Lima (Perù) l'8 maggio 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07748

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Turrini Elisabete, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Turrini Elisabete, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Radiologia e diagnostico por imagem» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Turrini Elisabete è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in radiodiagnostica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Radiologia e diagnostico por imagem», rilasciato in data 1° settembre 1989 dal «Colégio Brasileiro de Radiologia» e «Residencià Medica Radiologia» rilasciato in data 1° febbraio 1990 da «Escola Paulista de Medicina» - San Paolo (Brasile) alla dott.ssa Turrini Elisabete, cittadina italiana, nata a San Paolo (Brasile) il 19 gennaio 1962, sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07750

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Aurioles Fernando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Aurioles Fernando, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in neurochirurgia conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Aurioles Fernando è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in neurochirurgia;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Palermo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in neurochirurgia, rilasciato in data 24 febbraio 1996 dal Consejo Mexicano de cirugia neurologica A.C. - Città del Messico (Messico) al dott. Aurioles Fernando, cittadino italiano, nato a Città del Messico (Messico) il 9 agosto 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07755

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Pasquetti Angel Aurelio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Pasquetti Angel Aurelio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Pasquetti Angel Aurelio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia, rilasciato in data 14 dicembre 1986 dal Collegio dei medici della provincia di Buenos Aires (Argentina) al dott. Pasquetti Angel Aurelio, cittadino italiano, nato a Tandil (Buenos Aires) l'8 novembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07751

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Saidbegov Dzhalaludin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Saidbegov Dzhalaludin, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione di perito neuropatologo conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Saidbegov Dzhalaludin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in neurologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione di perito neuropatologo, rilasciato in data 31 agosto 1972 dall'Istituto di aggiornamento dei periti medici di Leningrado (Russia) al dott. Saidbegov Dzhalaludin, nato a Dagestan (Russia) il 6 novembre 1948, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07752

DECRETO 19 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Leonardi Mirella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Leonardi Mirella, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie conseguito in Belgio nell'anno 2002 presso la «Università Cattolica di Lovanio», facoltà di educazione fisica e chinesiterapia, di Lovanio (Belgio), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi, previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 28 maggio 2004;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, conseguito in Belgio nell'anno 2002, presso la «Università Cattolica di Lovanio», facoltà di educazione fisica e chinesiterapia, di Lovanio (Belgio), dalla sig.ra Leonardi Mirella, nata a Roeselare (Belgio) il giorno 12 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07753

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 24 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Seroquel» a base di quetiapina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178 con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2002, recante «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998 recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2003 nel quale la specialità medicinale «Seroquel» nella confezione «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film è stata classificata in classe «C» A.I.C. n. 032944100/N;

Vista la domanda del 3 luglio 2003, con la quale l'azienda titolare chiede la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale «Seroquel» nella confezione «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film A.I.C. n. 032944100/N;

Visto il parere espresso in data 9-10 marzo 2004 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Seroquel» nella confezione indicata è classificata come segue:

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 032944100/N;

classe «A» con PT/DV;

prezzo al pubblico 207, 90 euro (IVA inclusa);

titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 40

04A08043

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «C.A.V. Coop. attività varie S. Andrea», con sede in Gallicano nel Lazio (Roma), costituita per rogito notaio Lucarini Orietta, in data 13 luglio 1988, repertorio n. 16315, registro società n. 8423/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30844, codice fiscale n. 08532660589;

società cooperativa «Campo Secco», con sede in Camerata Nuova (Roma), costituita per rogito notaio Colombi Carlo, in data 21 dicembre 1985, repertorio n. 322504, registro società n. 2360, tribunale di Roma, B.U.S.C. 29273, codice fiscale n. 07360900588;

società cooperativa «Centro Rinnovamento», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele, in data 9 dicembre 1982, repertorio n. 17695, registro società n. 457, tribunale di Roma, B.U.S.C. 27512, codice fiscale n. 05824600588;

società cooperativa «Taxigo Travel Taxi Service», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Castelnuovo Andrea, in data 25 settembre 1987, repertorio n. 79232, registro società n. 9974, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30302, codice fiscale n. 08099040589;

società cooperativa «CO.N.A.U. Cons. nazionale agricolo Unci», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Rossi Vincenzo, in data 25 luglio 1984, repertorio n. 210131, registro società n. 7964, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28567, codice fiscale n. 06805270581.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 16 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08087

DECRETO 19 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Angerer Sylvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - DIV. I

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del diploma di «gepr. Fachkosmetikerin» conseguito in Germania dalla sig.ra Angerer Sylvia, cittadina tedesca;

Udito il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 19 maggio 2004, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

Il titolo professionale di «gepr. Fachkosmetikerin» conseguito in Germania in data 27 luglio 1990, dalla sig.ra Angerer Sylvia nata a Rottal-inn Germania il 10 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A8000

DECRETO 19 luglio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.I.S.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 749 del 13 luglio 1998, con il quale veniva nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Fabio Laritonda in rappresentanza della C.I.S.L. di Brindisi;

Vista la nota pervenuta in data 3 ottobre 2000, con la quale il sig. Fabio Laritonda ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Vista il fax pervenuto in data 14 luglio 2004 della C.I.S.L. di Brindisi, con la quale il sig. Antonio Saponaro nato a Brindisi il 5 dicembre 1949, e residente in Brindisi, alla via Felice Mattiucci n. 5 viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del sig. Fabio Laritonda, dimissionario.

Decreta:

Il sig. Antonio Saponaro nato a Brindisi il 5 dicembre 1949, viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.I.S.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Fabio Laritonda.

Brindisi, 19 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A07671

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Domus-servizi per abitare» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Vista la nota ministeriale n. 1565121/C del 25 maggio 2004 con la quale si ribadisce che nel caso specifico, secondo quanto sancito in merito dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, non è necessario acquisire il parere della stessa commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Domus-servizi per abitare» a r.l., con sede in Brindisi posiz. n. 1634/216582 costituita per rogito notaio dott. Narciso Ernesto in data 5 febbraio 1986, rep. n. 20447 registro imprese n. 3971 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08071

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Dai Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Vista la nota Ministeriale n. 1565121/C del 25 maggio 2004 con la quale si ribadisce che nel caso specifico, secondo quanto sancito in merito dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, non è necessario acquisire il parere della stessa Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Dai Piccola società a r.l.», con sede in Brindisi posizione n. 2357/274460 costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 6 febbraio 1996 repertorio n. 46855, registro imprese n. 58517 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08066

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Natura Amica a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità

degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Vista la nota Ministeriale n. 1565121/C del 25 maggio 2004 con la quale si ribadisce che nel caso specifico, secondo quanto sancito in merito dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, non è necessario acquisire il parere della stessa Commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Natura Amica a .r.l.», con sede in Brindisi posizione n. 2273/264770 costituita per rogito notaio dott. Cafaro Bruno Romano in data 29 novembre 1993 repertorio n. 13818, registro imprese n. 7530 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08067

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Futura a r.l.», in Mesagne.

DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo Ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Futura a r.l.», sede in Mesagne posizione n. 1658/217671 costituita per rogito notaio dott. Aldo Perrone in data 22 febbraio 1986 repertorio n. 5380, registro imprese n. 4028 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08068

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mimosa» a r.l., in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Vista la nota ministeriale n. 1565121/C del 25 maggio 2004 con la quale si ribadisce che nel caso specifico, secondo quanto sancito in merito dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, non è necessario acquisire il parere della stessa commissione;

Decreta:

La società cooperativa «Mimosa» a r.l., con sede in San Vito dei Normanni posiz. n. 2045/244516 costituita per rogito notaio dott. Alessandri Pasquale in data 10 ottobre 1989 repertorio n. 2004, registro imprese n. 5877 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08072

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Splendida» a.r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo Ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1982 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Splendida» a.r.l., con sede in Brindisi posizione n. 484/107765, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini in data 29 marzo 1969 repertorio n. 74975, registro imprese n. 786 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08154

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Atlantico - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bazzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1 gennaio 2004 dall'art. 2545-*septesdecies* del codice civile;

Viste le indicazioni fornite dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, con nota n. 1576125 del 27 marzo 2003 nella quale è stata evidenziata la possibilità di adottare il provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Atlantico - Piccola società cooperativa» con sede in Bazzano (Bologna);

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Atlantico - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bazzano (Bologna), costituita con rogito notaio dott.ssa Anna Guglielmi in data 22 giugno 2000, tribunale di Bologna, BUSC 4710/293747.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A08091

DECRETO 22 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Target Video Soc. Coop. a r.l.», con sede in Potenza, via G. Albini n. 7, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Lo Nigro in data 31 ottobre 1989, repertorio n. 193788, codice fiscale n. 00514780774, B.U.S.C. n. 2785/244195;

2) «C.AR.IN. Soc. Coop. Artistica Intreccio Soc. Coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), C/da Vignali, n. 3, costituita per rogito notaio dott. Tribuzio Castello in data 4 ottobre 1979, repertorio n. 1500, codice fiscale n. 00511430761, B.U.S.C. n. 1547/196860;

3) «Possidentesi Soc. Coop. Agricola a r.l.», con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps in data 3 maggio 1962, repertorio n. 5412, codice fiscale mancante, B.U.S.C. n. 23/72964;

4) «Agricola Zootecnica Pietrafesa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Satriano di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 19 settembre 1977, repertorio n. 40620, codice fiscale mancante, B.U.S.C. n. 1087/156518;

5) «Con. For. Consulenza e Formazione Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lagonegro (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 30 ottobre 1995, repertorio n. 47152, codice fiscale n. 01206470765, B.U.S.C. n. 3026/297826;

6) «Edil Coop. Tramutolese Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 3 agosto 1982, repertorio n. 3263/1467, codice fiscale n. 00646990762, B.U.S.C. n. 1439/190182;

7) «Soc. Coop. Edilizia Azzurra a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio in data 13 settembre 1984, repertorio n. 1488, codice fiscale n. 00827890765, B.U.S.C. n. 1686/206799;

8) «Agri Monte Pollino Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Severino Lucano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Franco Guerriero in data 28 agosto 1998, repertorio n. 41175, codice fiscale n. 01326230768, B.U.S.C. n. 2946/291727.

Potenza, 22 luglio 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A07979

DECRETO 23 luglio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile *sub* art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 1420/03 del 3 marzo 2003, con il quale il sig. Dalò Giovanni è stato nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.) di Bari;

Vista la nota n. 237-15 del 19 luglio 2004, con la quale la Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.) di Bari ha designato il sig. Villasmunda Paolo, componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del sig. Dalò Giovanni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Villasmunda Paolo è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.) di Bari in sostituzione del sig. Dalò Giovanni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il dirigente provinciale: NICASTRI

04A07978

DECRETO 26 luglio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545 *octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi — Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio,

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Dispone:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) Società cooperativa a r.l. «Produzione e lavoro di Maratea soc. coop.va a r.l.», con sede in Maratea, in via Cappuccini, cosituita per rogito notaio dott. Orazio Trombetta in data 4 febbraio 1955, repertorio n. 15144, registro società n. 4, codice fiscale mancante, B.U.S.C. n. 596/66145;

2) Società cooperativa a r.l. «La Ricostruzione soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 6 novembre 1945, repertorio n. 722, registro società n. 213, codice fiscale mancante, B.U.S.C. n. 538/6097;

3) Società cooperativa a r.l. «Industriale Tolvese soc. coop.va a r.l.», con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Villamena, B.U.S.C. n. 484/103772;

4) Società cooperativa a r.l. «Edinform Soc. Coop. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), via Umberto I° n. 65, costituita per rogito notaio dott. Roberto Amodio in data 4 ottobre 1991, repertorio n. 794, registro società n. 1982, codice fiscale n. 001099360768, B.U.S.C. n. 2506/259511;

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 26 luglio 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A07980

DECRETO 26 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'arte della pitturazione e della ristrutturazione - piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata (in sigla l'arte della pitturazione e della ristrutturazione - p.s.c. di produzione e lavoro a r.l.)», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2004, n. 109, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive: «L'arte della pitturazione e della ristrutturazione piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata (in sigla l'arte della pitturazione e della ristrutturazione - p.s.c. di produzione e lavoro a r.l.)», con sede in Benevento alla C.da Epitaffio n. 13 costituita per rogito del notaio Romano Ambrogio il 18 marzo 2002, repertorio n. 17431 - BUSC n. 1772 - C.F. 01262310624.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 26 luglio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A08089

DECRETO 26 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Vox Giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2004, n. 123, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive: «Vox Giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento alla via Cosimo Nuzzolo s.n.c. costituita per rogito notaio Caruso Tommaso il 20 settembre 2001, repertorio n. 48124 - BUSC n. 1658 - C.F. 01240250629.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 26 luglio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A08090

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola/sociale «Euro 3000 a r.l.», in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa agricola/sociale «Euro 3000» a r.l. con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito notaio Pasquale Cante in data 7 agosto 1997, BUSC 3497.

Latina, 28 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08116

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.I.C.A. a r.l.», in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello pro-

vinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa edilizia «C.I.C.A.» a r.l. con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Carla Quattrociocchi in data 10 maggio 1980, repertorio n. 116 - Busc: 1850.

Latina, 28 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08117

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Mole Sante a r.l.», in Priverno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa di produzione e lavoro «Mole Sante a r.l.» con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Celeste in data 4 febbraio 1998, repertorio n. 37947 - Busc: 3490/281362.

Latina, 28 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08118

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «San Camillo a r.l.», in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa di consumo «San Camillo a r.l.» con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Mario Lena in data 20 settembre 1977, repertorio n. 1010 - Busc: 1548/154334.

Latina, 28 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08119

DECRETO 28 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista sociale «C.I.S.A. a r.l.», in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa mista/sociale «C.I.S.A. a r.l.» con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 19 ottobre 1985, repertorio n. 27120 - Busc: 2390/215170.

Latina, 28 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08120

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2004.

Proroga del termine di validità del riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono stati riconosciute le ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati ha validità per tre anni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che sono in fase di definizione le competenze ministeriali per ciò che concerne il riconoscimento relativo alle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;

Considerato che la proroga di sei mesi dalla validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I concessa con decreto ministeriale n. 35695 del 2 gennaio 2004 è in corso di scadenza;

Considerato che in data 27 aprile 2004 il comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per le ditte in questione;

Ritenuto, pertanto, in attesa della definizione delle competenze sopracitate, di dover prorogare di ulteriori sei mesi il termine della validità del riconoscimento di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

La validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I con i provvedimenti citati in premessa, è prorogata di sei mesi a decorrere dal 2 giugno 2004.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO I

ELENCO DITTE

DITTA	SEDE LEGALE
Agri2000 Società Cooperativa a r.l.	Via Indipendenza n° 74 – 40121 Bologna
Agricola 2000 S.C.R.L.	Via Trieste n° 9 – 20067 Tribiano (MI)
Agrisearch UK Limited	Via Vinca n° 6 – 40016 S. Giorgio di Piano (BO)
Agroblu S.r.l.	Via S. Bernardo n° 35 – 20017 Rho (MI)
"ARA" S.n.c. Sperimentazioni in Agricoltura	Via Madonna delle Lacrime n° 70 – 95030 S. Giovanni la Punta (CT)
Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via L. da Vinci n° 44 – 10095 Grugliasco (TO)
Dow AgroSciences B.V.	Via Patrocolo n° 21 – 20151 Milano
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.	Via Pontaccio n° 10 – 20121 Milano
Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura – Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia	Via Montesanto n° 15/6 – 34170 Gorizia
Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Via S. Colombano n° 81/A – 26900 Lodi (MI)
SAGEA Centro di saggio S.r.l.	Via San Sudario n° 13 – 12050 Castagnito (CN)
Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.I.P.C.A.M. S.p.a.	Via Sempione n° 195 – 20016 Pero (MI)
S.P.F. GAB Italia S.n.c.	Via dell'Artigianato n° 11 – 44028 Poggio Renatico (FE)
Vit. En. & C. S.a.s.	Via Bionzo n° 13 – 14052 Calosso (AT)

04A08127

DECRETO 4 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinicoli per la regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)* punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Emilia Romagna con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto, l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT e per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1 del presente decreto;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo Unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna per i vini da tavola, per i vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

Elenco delle varietà d'uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti.

Regione Emilia-Romagna

Trebbiano romagnolo, Albana, Chardonnay, Montù, Pignoletto, Pinot Bianco, Riesling Italico, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco marani, Lambrusco salamino, Merlot, Raboso veronese, Sangiovese, Alionza, Malvasia Bianca di Candia, Mostosa, Muller Thurgau, Pinot Grigio, Tocai Friulano, Riesling, Trebbiano Toscano, Ancellotta, Cabernet Franc, Canina nera, Fortana, Gamay, Negretto, Pinot Nero, Syrah, Terrano, Uva Longanesi, Lambrusco maestri, Biancame, Bombino bianco, Montepulciano, Trebbiano modenese, Lambrusco viadanese, Malbo gentile, Sgavetta, Uva tosca, Moscato Bianco, Bonarda, Croatina, Bervedino, Malvasia di Candia aromatica, Dolcetto, Ortugo, Malvasia rosa, Marsanne, Melara, Santa Maria, Verdea, Ervi, Groppello gentile, Lambrusco montericco, Marzemino, Verdicchio bianco, Alicante, Carmenère, Durella, Garganega, Lambrusco oliva, Petit verdot, Semillon, Spergola, Traminer Aromatico.

04A08167

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 2004.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - autorizzazione devoluzione mutuo a favore della provincia di Venezia.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto,

necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali nn. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 69025 del 22 ottobre 2003, successivamente integrata con nota 4 febbraio 2004 con la quale la provincia di Venezia ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui finanziati ai sensi della legge n. 67/1998 per la realizzazione di un nuovo intervento:

lavori di risanamento della scarpata e sistemazione del piano viabile sulla s.p. Mestrina - importo progetto € 93.416,71;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Venezia economie realizzate per il complessivo importo di € 119.912,58;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Venezia richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie sui finanziamenti a tempo concessi a favore della provincia di Venezia con i decreti ministeriali 992/1989 e 100/1990, per il seguente intervento:

lavori di risanamento della scarpata e sistemazione del piano viabile sulla s.p. Mestrina - importo progetto € 93.416,71.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 14 luglio 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

04A07765

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della prof.ssa Françoise Alison Sophie L'Eplattenier, di titolo di formazione, acquisito in Svizzera, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo, alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licence ès Lettres», rilasciato dall'Università di Neuchatel il 16 marzo 1990;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Brevet d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire», rilasciato dal Dèpartement de l'Instruction Publique et des Cultes del Canton de Vaud di Losanna il 29 giugno 1994,

posseduto da:

cognome: L'Eplattenier;

nome: Françoise Alison Sophie;

nata a: Geneveys sur Coffrane - Neuchatel (Svizzera);

il: 3 giugno 1966;

cittadinanza: Britannica e Svizzera,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese e tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese e tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A07767

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese per il «CAF imprese - Federimpresa di C.N.A. e Confartigianato Arezzo S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni vigenti

Dispone

la revoca dell'autorizzazione, di cui al decreto direttoriale n. 19423 del 7 giugno 2002, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, per il «CAF imprese - Federimpresa di C.N.A. e Confartigianato Arezzo S.r.l. - codice fiscale n. 01701480517.

Motivazione.

Il «CAF imprese - Federimpresa di C.N.A. e Confartigianato Arezzo S.r.l.» - iscritto al n. 143 dell'albo dei C.A.F. Imprese, istituito ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, - art. 9, comma 1, lettera «a», è stato posto in liquidazione come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di cui al verbale registrato in Arezzo il 4 maggio 2004 al n. 1494 Vol. 15.

Con istanza in data 3 giugno 2004, diretta alla direzione centrale gestione tributi, i liquidatori della società ne hanno richiesto la cancellazione dall'albo dei CAF Imprese.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del disposto dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241:

art. 32 - soggetti abilitati alla costituzione dei CAF;

art. 33 - requisiti soggettivi;

art. 40 - disposizioni di attuazione.

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale emanato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 241/1997:

art. 7. - procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Decreto del direttore generale del dipartimento entrate 12 luglio 1999:

art. 1. - competenze delle direzioni regionali nell'ambito del procedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390:

art. 3. - attivazione delle Agenzie fiscali.

Firenze, 15 luglio 2004

Il direttore regionale f.f.: BASTIANACCI

04A07766

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004.

Ripresa della riscossione dei tributi sospesi in seguito agli eventi sismici del 26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Ambito soggettivo di efficacia.*

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, individuati dall'art. 14 dell'ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668, come modificata dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, di quest'ultima ordinanza, nonché nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni e, per effetto della previsione del comma 3 dell'art. 11 della citata ordinanza n. 2694, nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria.

2. *Modalità di versamento.*

2.1. I tributi non corrisposti per effetto dei periodi di sospensione individuati dall'art. 14 della citata ordinanza 2668 del 1997, come modificato dall'art. 11 dell'ordinanza 2694 del 1997 e prorogati, dapprima dall'art. 2 dell'ordinanza del 22 dicembre 1997, n. 2728 e poi dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 30 dicembre 1998, n. 2908, sono versati con il modello «F24», secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con cadenza mensile, a far data dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo di sospensione, come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto 18 luglio 2003.

2.2. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato per effetto delle disposizioni sopra richiamate, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, e saranno in numero di 35 per il periodo di sospensione che va dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, ed in numero di 110 per il periodo di sospensione che va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.

2.3. Il versamento delle somme non corrisposte per effetto delle citate sospensioni, è effettuato, senza aggravio di sanzioni ed interessi, utilizzando i codici tributo istituiti per i versamenti ordinari.

3. *Versamento dei tributi iscritti a ruolo in scadenza nei periodi oggetto di sospensione.*

3.1. Gli uffici locali dell'Agenzia emanano i provvedimenti finalizzati al recupero delle somme iscritte nei ruoli i cui termini di versamento sono scaduti nei periodi oggetto di sospensione.

4. *Modalità di presentazione delle dichiarazioni.*

4.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione che va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999, assolvono tali adempimenti entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

4.2. Le dichiarazioni di cui al punto 4.1. sono presentate utilizzando i modelli annessi ai rispettivi decreti di approvazione del Ministero delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali modelli sono disponibili anche in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale possono essere prelevati nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nei rispettivi decreti di approvazione. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nei rispettivi decreti di approvazione e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati.

4.3. Le dichiarazioni di cui al punto 4.1., redatte su modello cartaceo, sono presentate gratuitamente ad un ufficio postale utilizzando una normale busta di corrispondenza, indirizzata al «Centro Operativo di Pescara via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara», sulla quale

devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d'imposta oggetto di presentazione, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante, codice fiscale del dichiarante, nonché la dicitura «EVENTI SISMICI MARCHE E UMBRIA».

Motivazioni.

L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2003, n. 178, ha stabilito il recupero dei tributi dovuti e non corrisposti dai soggetti individuati dal presente provvedimento, per effetto delle sospensioni introdotte dalle ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, di seguito riportate nella disciplina normativa di riferimento.

In esecuzione del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti, per effetto delle sospensioni di che trattasi, sono stabilite dal presente provvedimento.

La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute in un numero di rate mensili pari a cinque volte il periodo di sospensione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera *a)*, 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali;

legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 28 settembre 1997, n. 2668;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 13 ottobre 1997, n. 2694;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 22 dicembre 1997, n. 2728;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 31 marzo 1998, n. 2779;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 dicembre 1998, n. 2908;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 6 luglio 2000, n. 3064;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 14 dicembre 2000, n. 3098;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 che ha prorogato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 18 dicembre 2001, n. 3168;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 24 gennaio 2002, n. 3175;

ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 21 febbraio 2003, n. 3265;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

04A07770

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 28 luglio 2004.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto del 31 maggio 2002 relativo agli immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenco trasmesso con nota n. 3002081 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto n. 39466 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 47279 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 e all'elenco *A* del decreto 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 11432 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data del 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Vista la nota n. 30004759 del 24 giugno 2004 con la quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 nonché attestato che le stesse attengono esclusivamente a mere rettifiche di identificativi catastali;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 18768 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

lo stabile sito in Roma- via Ramazzini, 89-91, foglio n. 461 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, è identificato oltre che dalla particella 287 anche dalle particelle 286 e 288;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore: SPITZ

04A08015

DECRETO 28 luglio 2004.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.A.I.L.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre

2001, in capo all'I.N.A.I.L. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «individuazione dei beni immobili di proprietà dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12113 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 24650 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota n. 3131 del 16 giugno 2004 con la quale l'I.N.A.I.L. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001.

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Ancona, via Maratta n. 18, partita catastale n. 4003, foglio n. 9 mappale n. 259 di cui alla pagina 393 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono identificate dal subalterno 2 anziché dal subalterno 02A;

le unità immobiliari site in Cassina dè Pecchi, via Carducci n. 1, foglio n. 2, subalterni 59 e 66 di cui alla pagina 307 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono individuate dal foglio n. 4 anziché dal foglio n. 2, dal mappale n. 360 e dai subalterni 709 e 716 anziché dai subalterni 59 e 66;

le unità immobiliari site in Cassina dè Pecchi, via Carducci n. 1, foglio n. 2, subalterni 79 e 85 di cui alla pagina 307 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono individuate dal foglio n. 4 anziché dal foglio n. 2, dal mappale n. 366 e dai subalterni 22 e 28 anziché dai subalterni 79 e 85;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore: SPITZ

04A08016

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 2 agosto 2004 n. **32/2004.**

Tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento, destinati ad «adolescenti e giovani», regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per l'ulteriore disciplina all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

Nel rammentare ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti nel relativo procedimento che lo strumento in esame è già direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarità dell'istituto si ritiene comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati nella presente circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra indicate.

1. *Finalità.*

1. I «Tirocini estivi di orientamento» si inseriscono nelle misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.

2. *Destinatari e limiti di età.*

1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di «adolescenti e giovani» vanno desunte dalla normativa vigente in materia, ossia dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro - che definisce «adolescente» il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni - nonché dal decreto legislativo n. 297/2002, che ha modificato il decreto legislativo n. 181/2000 (recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro), in cui all'art. 1, comma 2, si ribadisce la nozione di «adolescente» di cui al decreto legislativo n. 345/1999 e si definisce «giovane» il soggetto di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni compiuti.

Ciò premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter i giovani fruire del tirocinio in questione sono i 15 anni di età.

3. *Durata e sussidio economico.*

1. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e l'inizio di quello successivo.

Considerato, in proposito, che il termine e la successiva ripresa dell'attività scolastica, in relazione a ciascun anno accademico, per gli istituti secondari superiori risultano diversi in ogni regione, e che formalmente nelle università l'anno accademico ricomprende l'arco temporale continuativo dal 1° novembre al 31 ottobre successivo, si precisa che i tirocini in esame possono essere attivati nel periodo estivo che decorre dal giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l'inizio di quelle del successivo anno.

Pertanto, ciascun istituto scolastico farà riferimento al periodo dei mesi estivi in cui la propria attività scolastica sia effettivamente sospesa.

2. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lettera *g)* della legge n. 196/1997 e dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 142/1998 per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 in questione è prevista l'eventualità - ma non l'obbligatorietà - di erogare a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante sul «soggetto ospitante», salva la possibilità per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici.

3. L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra l'azienda ed il tirocinante e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l'impiego. Il medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.

4. I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

5. Il tirocinio estivo di orientamento, inoltre, proprio per la sua funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non può precludere la possibilità che il tirocinante possa essere assunto a tempo indeterminato anche part-time, o mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia «soggetto ospitante», nel corso o al termine (senza soluzione di continuità) della fruizione del tirocinio stesso, purché ovviamente ricorrano i presupposti necessari all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso il prioritario assolvimento dei diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante.

4. *Garanzie assicurative.*

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.

2. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

3. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

5. *Modalità di attivazione.*

1. Come quelli formativi e di orientamento, ex art. 2 del decreto ministeriale n. 142/1998 i tirocini estivi di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per l'impiego), centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) uffici scolastici regionali;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

6. *Tutorato e modalità esecutive.*

1. I tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del soggetto promotore, che in ogni caso dovrà operare in stretto raccordo con l'istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono, come già precisato, rapporto individuale di lavoro.

3. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; questi favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.

4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

5. Attesa la particolarità della fattispecie, qualora il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione col tutor formativo di cui al punto 3, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

6. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

7. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

8. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

9. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio, contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell'istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;

c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;

g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.

10. Il modello di convenzione è allegato alla presente circolare, opportunamente adattato dall'allegato n. 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico si rinvia all'allegato n. 2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di aggiungere nel testo, altresì, i dati relativi al tutor formativo interno dell'istituto scolastico e formativo, se designato).

7. *Invio convenzioni e progetti formativi.*

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

8. *Valore dei corsi.*

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel *curriculum* dello studente ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO

Tra

Il/la .... (soggetto promotore) con sede in ...., codice fiscale .... d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal sig. ....nato a ....il ....;

e

.... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ...., codice fiscale .... d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal sig ...., nato a ....il ....;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono promuovere tirocini estivi di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ... la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ... soggetti in tirocinio estivo di orientamento su proposta di .... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio estivo di orientamento, ai sensi dell'60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di orientamento e di addestramento pratico è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico/organizzativo, da un tutore designato dall'istituzione scolastica e formativa (se incaricato) e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto di orientamento e di addestramento pratico contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello designato dall'istituzione scolastica e formativa, ed il nominativo del responsabile aziendale;

c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento dei tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;

g) estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e di addestramento pratico;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico.

........................, (data) ....

.... (firma per il soggetto promotore)

.... (firma per il soggetto ospitante)

04A08146

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 3 agosto 2004, n. **1/2004.**

Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo. (Legge n. 126 del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale n. 101 dell'8 febbraio 1997).

La legge n. 126/1991 ed il relativo regolamento di attuazione prevedono precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti destinati al consumatore, fatte salve le prescrizioni riguardanti i prodotti oggetto di specifiche disposizioni (commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 101/1997 citato).

Per il raggiungimento dell'obiettivo di una corretta informazione al consumatore, è necessario che lo stesso sia messo in grado di conoscere le caratteristiche relative al prodotto che acquista, con riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione. La descrizione precisa e veritiera del prodotto, resa disponibile, facilmente accessibile e consegnata all'atto dell'acquisto, rappresenta una modalità idonea ad informare il consumatore.

Tale esigenza viene particolarmente avvertita con riferimento ai prodotti in legno quali mobili, complementi d'arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno che hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore anche sociale.

Poiché risulta che spesso i prodotti in legno vengono posti in vendita senza o con incomplete è/o inesatte indicazioni circa la loro reale composizione, si ritiene opportuno esplicitare alcune prescrizioni anche avvalendosi dell'art. 14 del decreto ministeriale 101 citato.

1. Tutti i prodotti di cui al terzo punto del preambolo devono essere accompagnati da una «scheda identificativa» (da ora: «scheda prodotto») predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. La scheda va consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del bene.

2. La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso al consumatore.

3. La scheda prodotto, anche alla luce del dettato dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 101/1997, deve esplicitare, con riferimento alla singola categoria di prodotto, la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche qualora vengano impiegati materiali simili al legno, nonché le istruzioni per la manutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessarie. La scheda prodotto deve, altresì, fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore. I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali in uso e comunque devono essere immediatamente comprensibili dal consumatore.

4. La scheda prodotto può, altresì, contenere indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita.

5. Chi immette sul mercato beni in legno sforniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda, contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, è punito con la sanzione e nella misura stabilita all'art. 2, comma 2 della legge n. 126/1991.

6. In via transitoria, per centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, è consentito il commercio di prodotti in legno non accompagnati dalla scheda-prodotto.

Roma, 3 agosto 2004

p. *Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
ARIEMMA

Il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore del Ministero delle attività produttive
PRIMICERIO

04A08081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Corte costituzionale del 21 luglio 2004

Si precisa che la pubblicazione delle norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2004 costituisce la ripubblicazione delle norme nel testo coordinato dopo le modifiche deliberate dalla Corte il 10 giugno 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004.

04A08125

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto dell'8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 31 maggio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Catelli, console onorario della Repubblica del Burundi in Roma».

04A07804

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione del Monastero dei PP. benedettini cassinesi P.O. detto Badia di Finalpia, in Finale Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, il Monastero dei PP. benedettini cassinesi P.O. detto Badia di Finalpia, con sede in Finale Ligure (Savona), ha assunto la nuova denominazione di «Abbazia dei padri benedettini - Santa Maria di Finalpia», con sede in Finale Ligure (Savona).

04A07739

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS.mo Sacramento», in Sarzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita del SS.mo Sacramento», con sede in Sarzana (Spezia), fraz. Sarzanello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Martino Vescovo, con sede in Sarzana (Spezia), fraz. Sarzanello.

04A07740

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di San Rocco», in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita di San Rocco», con sede in La Spezia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in La Spezia.

04A07741

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita Mortis et Orationis», in Levanto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita Mortis et Orationis», con sede in Levanto (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Levanto (La Spezia).

04A07742

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di N.S. del Mirteto», in Ortonovo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita di N.S. del Mirteto», con sede in Ortonovo (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Martino e San Lorenzo, con sede in Ortonovo (La Spezia).

04A07743

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di Sant'Andrea Apostolo e Santa Maria Assunta», in Varese Ligure.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita di Sant'Andrea Apostolo e Santa Maria Assunta», con sede in Varese Ligure (La Spezia), frazione Salino.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Varese Ligure (La Spezia), frazione Salino.

04A07744

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di Sant'Isidoro», in Sarzana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita di Sant'Isidoro», con sede in Sarzana (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Francesco d'Assisi, con sede in Sarzana (La Spezia).

04A07745

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita della Natività di Maria Vergine», in Sarzana

Con decreto del Ministero dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita della Natività di Maria Vergine», con sede in Sarzana (La Spezia), frazione Falcinello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei santi Fabiano e Sebastiano, con sede in Sarzana (La Spezia), frazione Falcinello.

04A07775

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 agosto 2004

Dollaro USA	1,2064
Yen giapponese	134,62
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,66190
Corona svedese	9,1821
Franco svizzero	1,5380
Corona islandese	86,63
Corona norvegese	8,3400
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57940
Corona ceca	31,611
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6550
Lira maltese	0,4248
Zloty polacco	4,4020
Leu romeno	40899
Tallero sloveno	239,9700
Corona slovacca	40,020
Lira turca	1771000
Dollaro australiano	1,7158
Dollaro canadese	1,5922
Dollaro di Hong Kong	9,4081
Dollaro neozelandese	1,8706
Dollaro di Singapore	2,0791
Won sudcoreano	1402,74
Rand sudafricano	7,5451

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08431

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranizac»

Estratto decreto n. 340 del 26 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmexcel S.r.l., con sede in via dei Grimani n. 10 - Milano, con codice fiscale n. 12257180153.

Medicinale: RANIZAC.

Confezione:

«300 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite - A.I.C. n. 034509012;

«300 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 034509024.

È ora trasferita alla società: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58 - Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto decreto UPC/II/1558 del 23 luglio 2004

Specialità medicinale: PANTORC.

Confezioni:

n. 031981020 - 1 flacone lio per somm. endovenosa dopo ricostruzione;

n. 031981032/M - 5 flaconi lio per somm. endovenosa dopo ricostruzione;

n. 031981044/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981057/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981069/M - 28 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981071/M - 30 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981083/M - 56 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981095/M - 60 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981107/M - 100 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981119/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981121/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981133/M - 28 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981145/M - 30 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981158/M - 56 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981160/M - 60 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981172/M - 100 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981184/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

n. 031981196/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

n. 031981208/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

n. 031981210/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

n. 031981222/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

n. 031981234/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

n. 031981246/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

n. 031981259/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

n. 031981261/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

n. 031981273/M - 700 cpr oastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

n. 031981285/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

n. 031981297/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

n. 031981311/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a.;

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/001-003/W031, W65-DE/H/268/01/W46.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche ed ulteriore modifiche di stampati.

Modifica apportata: limitatamente alle sole confezioni da 20 mg è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a : «Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio, che necessitino di un trattamento continuativo con FANS» e conseguenti modifiche nei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5.

Sono approvate inoltre ulterori modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 per tutte le confezioni autorizzate sopracitate.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantopan»

Estratto decreto UPC/II/1559 del 23 luglio 2004

Specialità medicinale: PANTOPAN.

Confezioni:

n. 031835022/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835034/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835046/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835059/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835061/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835073/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835085/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835097/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835109/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835111/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835123/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835135/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835147/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835150/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835162/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

n. 031835174/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

n. 031835186/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

n. 031835198/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

n. 031835200/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

n. 031835212/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

n. 031835224/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

n. 031835236/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

n. 031835248/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

n. 031835251/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

n. 031835263/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

n. 031835275/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

n. 031835287/M - 14 compresse da 40 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.;

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0269/001/W046 - DE/H/269/01-02/W31, W65.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica ed ulteriore modifica stampati.

Modifica apportata: limitatamente alle sole confezioni da 20 mg è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a: «Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio, che necessitino di un trattamento continuativo con FANS» e conseguenti modifiche nei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Sono approvate inoltre ulterori modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle carratteristiche del prodotto per tutte le confezioni autorizzate sopracitate.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantecta»

Estratto decreto UPC/II/1560 del 23 luglio 2004

Specialità medicinale: PANTECTA.

Confezioni:

031834029/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834031/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834043/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834056/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834068/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834070/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834082/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834094/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834106/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834118/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834120/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834132/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834144/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834157/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834169/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834171/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031834183/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031834195/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031834207/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031834219/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031834221/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834233/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031834245/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031834258/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031834260/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031834272/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031834296/M - 14 compresse gastroresistenti in blister al/al da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0270/001/W046 - DE/H/270/01 -02/W31, W65.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche ed ulteriore modifiche di stampati.

Modifica apportata: limitatamente alle sole confezioni da 20 mg è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a «Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitino di un trattamento continuativo con FANS» e conseguenti modifiche nei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Sono approvate inoltre ulterori modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 per tutte le confezioni autorizzate sopracitate.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07997

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto decreto UPC/II/1561 del 23 luglio 2004

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

Confezioni:

031111026/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111038/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111040/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111053/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111065/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111077/M - 60 compresse gastroresitenti 20 mg in blister;

031111089/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111091/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111103/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111115/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111127/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111139/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111141/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111154/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111166/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111178/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031111180/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031111192/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031111204/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031111216/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031111228/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111230/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031111242/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031111255/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031111267/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031111279/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0271/001/W031, W46, W65.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche ed ulteriori modifiche di stampati.

Modifica apportata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente a: «Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio, che necessitino di un trattamento continuativo con FANS» e conseguenti modifiche nei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Sono approvate inoltre le modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1562 del 23 luglio 2002

Specialità medicinale: PEPTAZOL (copia della specialità medicinale Pantorc).

Confezioni:

031111281/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister;

031111293/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister al/al.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/002/W046.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07998-04A07999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eosina»

Estratto decreto n. 342 del 26 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma 3 S.r.l., con sede in via Solferino n. 42 - Meda (Milano), con codice fiscale n. 04434210151.

Medicinale: EOSINA.

Confezione:

soluzione 1% g 50 - A.I.C. n. 030486017/G;

soluzione 1% g 100 - A.I.C. n. 030486029/G;

soluzione 2% g 50 - A.I.C. n. 030486031/G;

soluzione 2% g 100 - A.I.C. n. 030486043/G.

È ora trasferita alla società: Pharma 30 S.r.l., con sede in via Bernardi n. 1 -Rubano (Padova), con codice fiscale n. 03869620280.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rocefin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 760 del 28 luglio 2004

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: ROCEFIN.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Modifica del regime di fornitura:

da: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

a: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (e in cliniche e case di cura)» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025202072 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202084 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202096 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025202108 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml» (A.I.C. n. 025202072), «"500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml» (A.I.C. n. 025202084), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A08088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Top-Nitro»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 763 del 28 luglio 2004

Titolare A.I.C. : Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, c.a.p. 20141, Italia, codice fiscale n. 00889060158.

Medicinale: TOP-NITRO.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028564019 - «2,5 mg/24h cerotti transdermici» 15 cerotti, varia a: «2,5 mg/24h - cerotti transdermici» 15 cerotti (sospesa);

A.I.C. n. 028564021 - «5 mg/24h cerotti transdermici» 15 cerotti cerotti, varia, a: «5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 028564033 - «7,5 mg/24h cerotti transdermici» 15 cerotti cerotti, varia, a: «7,5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 028564045 - «10 mg/24h cerotti transdermici» 15 cerotti cerotti, varia, a: «10 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 028564058 - «15 mg/24h cerotti transdermici» 10 cerotti cerotti, varia a: «15 mg/die cerotti transdermici» 10 cerotti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «2,5 mg/h cerotti transdermici» 15 cerotti (A.I.C. n. 028564019), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A08082

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili, siti nei comuni di Gradisca di Isonzo e di Barletta

Con decreto interdirettoriale n. 1301 datato 29 marzo 2004, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del patrimonio dello Stato, delle opere dell'ex sbarramento difensivo ricadenti nel comune censuario di Gradisca di Isonzo (Gorizia) identificabili catastalmente al foglio 9, particelle catastali 10/2 - 10/3 e 12/2 per una superficie complessiva di mq. 1405, intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

Con decreto interdirettoriale n. 1299 datato 9 febbraio 2004, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del patrimonio dello Stato, delle aree situate all'esterno dell'immobile demaniale denominato Caserma «Stella» sito nel comune di Barletta (Bari) riportato nel catasto del comune censuario di Barletta alla partita 3656, foglio 110, particelle 12-13-357, iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

04A07763-04A07764

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34320 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente della S.p.a. I.M.E. - Industria manufatti per l'edilizia con sede in Enna - unità di Enna per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 34321 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente della S.r.l. New Men - con sede in Sant'Omero (Teramo), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34322 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Verbani), unità di Omegna (Verbania), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34323 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SMECO, con sede in Roma, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34324 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dle personale dipendente della SCARL La Proletaria - con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) Unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34325 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dle personale dipendente della S.r.l. SOGAF c/o Ferrovie regione Campania - con sede in Napoli - unità di Napoli Caserta Benevento Salerno, per il periodo dal 00.00.2000 al 00.00.2000.

Con decreto n. 34326 del 23 giugno 2004, e esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; in favore del personale dipendente dalla - Casa di riposo san giuseppe, con sede in Casnigo (Bergamo), unità di Casnigo (Bergamo), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 00.00.2000.

Con decreto n. 34328 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cemar, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), unità di: Reggiolo per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34329 del 23 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Lear Corporation, con sede in Milano, unità di Orbassano (Torino) per il perioso dal 1º marzo 2003 al 3 agosto 2003.

Con decreto n. 34345 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. IXO Publishing Italia, con sede in Milano, unità di Milano per il periodo dal 13 aprile 2004 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 34346 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Petrini, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) - Milano per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 34347 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. FIN.EDI.TOR., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 34349 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SHS Multimedia, con sede in Brescia, unità di Brescia, Roma, Segrate, Chieti, per il periodo dal 25 novembre 2003 al 24 novembre 2004.

Con decreto n. 34350 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dle personale dipendnete dalla S.p.a. Onama c/o Piaggio, con sede in Milano, unità di Mensa c/o Piaggio di Pontedera (Pisa), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 17 gennaio 2003.

Con decreto n. 34351 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Infocenter, con sede in Casalnuovo (Napoli), unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34352 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cotonificio di Bottanuco, con sede in Bottanuco (Bergamo), unità di Bottanuco (Bergamo), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34353 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mariobosellli Yarns, con sede in Milano, unità di S. Omobono Imagna, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34354 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Finproject, con sede in Morrovalle (Macerata), unità di San Miniato (Pisa), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34355 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. TNT ARVIL J. V. TNT Arcese Bonzano, con sede in Torino, unità di Torino, Rivalta, Verrone, per il periodo dal 3 gennaio 2004 al 2 luglio 2004.

Con decreto n. 34356 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filatura di Grignasco, con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco, per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 34357 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. TE.I., con sede in Napoli, unità di Pollena Trocchia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34358 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legeg n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Stampaggio Lamiere Sanmarcoevangelista, con sede in San Marco Evangelista, unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 luglio 2004.

Con decreto n. 34359 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Informed, con sede in Roma, unità di Pomezia, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34360 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla SAS Esafil di Bonino R. & C., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34361 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Damiano Mancuso DA.MA., con sede in Sarno (Salerno), unità di Sarno (Salerno), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34362 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Società Europea Imballaggi, con sede in Castel San Giorgio (Salerno), unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34363 del 28 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Scarl CON.SA.PRO., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Mesagne (Brindisi), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34365 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industria Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC dal 1º settembre 1993 Pirelli Cavi, con sede in unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34366 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. società Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli, con sede in Milano, unità di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34367 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa (Siracusa), unità di Siracusa (Siracusa), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34368 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pirelli Cavi (già Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a.), con sede in Milano, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34369 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34370 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34371 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34372 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34373 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla Scarl Agrofil in liquidazione, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34374 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34375 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Sr.l. L. & A. Production, con sede in Ferrara, unità di Ferrara - via E. Da Rotterdam 27, via E. Da Rotterdam 29, per il periodo dall'11 febbraio 2004 al 10 febbraio 2005.

Con decreto n. 34376 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Modofood Trento, con sede in Bondone (Trento), unità di Bondone Fraz. Baitoni (Trento), per il perido dal 4 maggio 2004 al 3 maggio 2005.

Con decreto n. 34377 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.E.M. Industria Europea Modelli, con sede in Rivoli Fraz. Cascine Vica (Torino), unità di Rivoli Fraz. Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 6 aprile 2004 al 5 aprile 2005.

Con decreto n. 34378 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. M.G.S. Medical Grade System in liquidazione, con sede in Milano (Milano), unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34379 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ipra, con sede in Palermo (Palermo), unità di Assoro (Enna), per il periodo dall'8 marzo 2004 al 7 marzo 2005.

Con decreto n. 34380 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzificio Tognoni Enrico, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella e Saronno (Varese), per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 gennaio 2005.

Con decreto n. 34381 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marina Villa Igiea, con sede in Porto Acquasanta (Palermo), unità di Palermo (Palermo), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34382 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Aurelio Menozzi e R. De Rosa, con sede in Montesilvano Spiaggia (Pesaro), unità di Atri (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34383 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla A.r.l. Cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, con sede in Roma (Roma), unità di Roma (Roma), per il periodo dal 28 ottobre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34384 del 1º luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art.3. legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. D.N.E. Digital Network Engineering, con sede in Mangone (Caserta), unità di Mangone (Caserta), per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1º luglio 2004.

Con decreto n. 34387 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Utet Diffusione, con sede in Torino (Torino), unità di Milano (Milano) - Trezzano sul naviglio (Milano), per il periodo dal 5 novembre 2004 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 34388 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. U.T.E.T., con sede in Torino (Torino), unità di Grugliasco (Torino) - Torino (Torino), per il periodo dal 14 gennaio 2004 al 13 luglio 2004.

04A07761

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 34335 del 28 giugno 2004, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 luglio 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Salerno: imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria - tronco 1, tratto 1, lotto 2.

Sede nord dal km 8 + 000 al km 13 + 000.

04A07756

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34348 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per Crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.c. a r.l. Con.Sa.Pro., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Mesagne (Brindisi), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34389 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c a r.l. ISO-Talco, con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 34390 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. ACD Technologies, con sede in Borgomanero (Novara), unità di Burolo (Torino), per il periodo dall'8 marzo 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 34391 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), unità di Seravezza (Lucca), per il periodo dal 9 dicembre 2003 all'8 dicembre 2005.

Con decreto n. 34392 del 1 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Italpromo, con sede in Roma, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34393 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Natuzzi, con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Altamura (3 Stabilimenti) - (Bari), Ginosa (Taranto), Laterza (3 Stabilimenti) - (Taranto), Matera (4 stabilimenti), Santeramo in Colle (2 stabilimenti) - (Bari), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2006.

Con decreto n. 34394 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Alstom Fir ora Areva T&D Fir con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 21 dicembre 2004.

Con decreto n. 34395 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Bull Italia con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Bari, Funo di Argelato (Bologna), Genova, Padova, Prata Principato Ultra (Avellino), Pregnana Milanese (Milano), Rende (Cosenza), Roma, Torino, Tremestieri Etneo (Catania), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n 34396 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. PC Station - Gruppo Bull, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Calenzano (Firenze), Genova, Padova, Pregnana Milanese (Milano), Roma, Torino, Tremestieri Etneo (Catania), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34397 del 2 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Italtel, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese, per il periodo dal 2 maggio 2003 al 30 aprile 2004.

04A07757-04A07758

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34399 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. ISO-Talco con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 34400 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ACD Technologies con sede in Borgomanero (Novara), unità di Burolo (Torino), per il periodo dall'8 marzo 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 34401 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), unità di Seravezza (Lucca), per il periodo dal 9 giugno 2004 all'8 dicembre 2004.

Con decreto n. 34402 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italpromo, con sede in Roma, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34403 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Natuzzi, con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Altamura (3 stabilimenti) -(Bari), Ginosa (Taranto), Laterza (3 stabilimenti) - (Taranto), Matera (4 stabilimenti) - (Matera), Santeramo in Colle (2 stabilimenti) - (Bari), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 luglio 2004.

Con decreto n. 34404 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alstom Fir ora Areva T&D Fir con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 21 dicembre 2004.

Con decreto n. 34405 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bull Italia, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Bari, Funo di Argelato (Bologna), Genova, Padova, Prata Principato Ultra (Avellino), Pregnana Milanese (Milano), Rende (Cosenza), Roma, Torino, Tremestieri Etneo (Catania), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34406 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. PC Station - Gruppo Bull, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Calenzano (Firenze), Genova, Padova, Pregnana Milanese (Milano), Roma, Torino, Tremestieri Etneo (Catania), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34407 del 2 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italtel, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 aprile 2004, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 2 novembre 2002 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 34409 del 7 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Stayer, con sede in Ferrara, unità di Ferrara, per il periodo dal 4 maggio 2004 al 3 maggio 2005.

Con decreto n. 34410 del 7 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Algat, con sede in San Carlo Canavese (Torino) unità di Cuneo, San Carlo Canavese (Torino), per il periodo dal 14 gennaio 2004 al 13 gennaio 2005.

Con decreto n. 34411 del 7 luglio 2004, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Farmacie di Parma, con sede in Parma, unità di Parma, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 00/00/2000

Con decreto n. 34412 del 7 luglio 2004, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; in favore del personale dipendente dalla Farmacie Pratesi Pratofarma, con sede in Parma unità di Parma, per il periodo dal 27 maggio 2002 al 00/00/2000.

Con decreto n. 34413 del 8 luglio 2004, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Farmacie comunali riunite, con sede in Grosseto, unità di Grosseto, per il periodo dal 00/00/2000 al 00/00/2000.

Con decreto n. 34414 del 8 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 20 luglio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 34318 del 23 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge 223/1991 della ditta S.p.a. Cemar con sede in Reggiolo (RE) - untà di Reggiolo (Reggio-Emilia) per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34319 del 23 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Onama c/o Lear corporation con sede in Milano (Milano) - unità di Orbassano (Torino) per il periodo dal 1º marzo 2003 al 3 agosto 2003.

Con decreto n. 34331 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Infoceter con sede in Casalnuovo (Napoli) - unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli) per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34332 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Cotonificio di Bottanuco con sede in Bottanuco (Bergamo) - unità di Bottanuco (Bergamo) per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34333 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Marioboselli Yarns con sede in Milano (Milano) - unità di S. Omobono Imagna (Bergamo) per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34334 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Onama c/o Piaggio con sede in Milano (MI) - unità di Mensa c/o Piaggio di Pontedera (Pisa) per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 17 gennaio 2003.

Con decreto n. 34336 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Finproject con sede in Morrovalle (Macerata) - unità di San Miniato (Pisa) per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34337 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. TNT Arvil J.V. TNT Arcese Bonzano con sede in Torino (Torino) - unità di Torino - Rivalta - Verrone (Torino) per il periodo dal 3 gennaio 2004 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 34342 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.S.. Esafil di Bonino R. e C. con sede in Sandigliano (Biella) - unità di Sandigliano (Biella) per il periodo dal 9 febbraio 2004 al 8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34343 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a Damiano Mancuso DA. MA. con sede in Sarno (Salerno) - unità di Sarno (Salerno) per il periodo dal 9 febbraio 2004 al 8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34344 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. S.E.I. società europea imballaggi con sede in Castel San Giorgio (Salerno) - unità di Castel San Giorgio (Salerno) per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34345 del 28 giugno 2004, è accertata la condizione di art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. Ixo Publishing Italia con sede in Milano (Milano) - unità di Milano (Milano) per il periodo dal 13 aprile 2004 al 12 aprile 2006.

Con decreto n. 34338 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Filatura di Grignasco con sede in Grignasco (Novara) - unità di Grignasco (Novara) per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 34339 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta TE.I. S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pollena Trocchia (Napoli) per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34340 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Stampaggio lamiere Sanmarcoevangelista con sede in San Marco Evangelista (Cesena) - unità di San Marco Evangelista (Cesena) per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 gennaio 2005.

Con decreto n. 34341 del 28 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Informed con sede in Roma (Roma) - unità di Pomezia (Roma) per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

04A07759-04A07760

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aldebaran» a.r.l., in Collelongo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: Aldebaran a.r.l. con sede in Collelongo, BUSC 1823, costituita per rogito del notaio Arturo Di Giovanni in data 17 febbraio 1987, repertorio n. 115702.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septies-decies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - area cooperazione dell'Aquila opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07805

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Caseificio sociale Rusteghini a r.l.», in Rusteghini di Morfasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Caseificio sociale Rusteghini soc. coop. a r.l.» in posizione n. 143/61830, con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), (costituita per rogito notaio dott. Carlo Monti in data 18 maggio 1958, repertorio n. 5284) che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/17 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore ai sensi D.D. M.M. 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, di Piacenza opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07636

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Sorgente» società cooperativa a r.l., in San Giorgio del Sannio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Sorgente» società cooperativa a r.l., con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento), alla via Calvi n. 1, costituita per rogito del notaio Covone Luigi Annibale in data 10 maggio 1980, repertorio n. 2272, c.f. 00565660628, BUSC n. 827.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07637

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «LA.SA. (lavoratori Sanniti associati) S.c.r.l.» società cooperativa a r.l., in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «LA.SA. (lavoratori sanniti associati) Sc.r.l.» società cooperativa con sede in Benevento, alla via XXIV Maggio n. 2, costituita per rogito del notaio Giordano Mario in data 27 aprile 1981, repertorio n. 77236, c.f. 00597840628, BUSC n. 868.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, di Benevento opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07638

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Distribuzione servizi», in Verona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore della società cooperativa distribuzione servizi - con sede in Verona - via dei Lamberti 27 - costituita a rogito notaio Salvatore Pio in data 19 gennaio 1999, numero di repertorio 176432 - numero codice fiscale 02923400234;

dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile - sostituzione del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, in Verona, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A07670

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce indicate.

Esaminati gli atti di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che le cooperative appresso indicate versano nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, ovvero non hanno depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Appia, 51 - 72100 Brindisi.

soc. coop.va: «Promozione servizi sociali con sede in San Michele Salentino, liquidatore: sig. Prete Vincenzo, via Colombo, 10 - 72018 San Michele Salentino;

soc. coop.va: «Gemmal» con sede in Torre Santa Susanna - liquidatore: sig. Coppola Cosimo, via Arno, 34 - 72028 Torre Santa Susanna;

soc. coop.va «La Sorgente» con sede in Mesagne, liquidatore: sig. Capraro Elio, via Marconi - 72023 Mesagne;

soc. coop.va «L'Addolorata» con sede in Torre Santa Susanna, liquidatore: sig. Corrado Pietro Angelo, via Latiano, 104 - 72028 Torre Santa Susanna;

soc. coop.va «Coopservice» con sede in Brindisi, liquidatore: sig. Carluccio Fortunato, via Dalmazia, 21/a - 72100 Brindisi;

soc. coop.va «L'Agricoltura» con sede in Torre Santa Susanna, liquidatore: sig. Di Bello Giuseppe, via Vespucci, 2 - 72028 Torre Santa Susanna;

soc. coop.va «Volcani» con sede in Torre Santa Susanna, liquidatore: sig. Corrado Pietro Angelo, via Latiano, 104 - 72028 Torre Santa Susanna;

soc. coop.va «Edil Novanta» con sede in Mesagne, liquidatore: sig. Berardi Fulvio, via Merano, 58 - 72023 Mesagne;

soc. coop.va «COO.M.AR.» con sede in Francavilla Fontana, liquidatore: sig. Arsena Giovanni, via Renato Imperiali, 66 - 72021 Francavilla Fontana;

soc. coop.va «L'Agricola Centonze» con sede in Erchie, liquidatore sig. Margheriti Francesco via C. Monetta, 15 - 72020 Erchie;

soc. coop.va «La Nuova» con sede in Brindisi, liquidatore: sig. Sergio Teodoro, via Macaluso, 3 - 72100 Brindisi;

soc. coop.va «Lavoro Edil Mark» con sede in San Pancrazio Salentino, liquidatore sig. De Pace Costanzo Franco, via Mazzini, 13 - San Pancrazio Salentino;

soc. coop.va «Gemini» con sede in Carovigno, liquidatore: sig. Sbano Antonio, via Aventino, 19 - 72012 Carovigno;

soc. coop.va «San Giovanni» con sede in Torre Santa Susanna, liquidatore sig. Carluccio Giuseppe, via Dei Mille, 64 - 72028 Torre Santa Susanna;

soc. coop.va «Speranza» con sede in Ceglie Messapica, liquidatore: sig. Fragnelli Vincenza, via Toscanini, 4 - 72013 Ceglie Messapica;

soc. coop.va «Ippocampo» con sede in Villa Castelli, liquidatore: sig. Iannuso Vincenzo, via Viadotto dell'Impero, 3 - 72029 Villa Castelli;

soc. coop.va «C.D.F. - Centro Direzionale Fasano» con sede in Fasano liquidatore: sig. Lacirignola Atonia, via San Lorenzo, 6 - 72015 Fasano;

soc. coop.va «La Salentina» con sede in San Pancrazio Salentino, liquidatore: sig. Ala Giuseppe, via A. Diaz, 19 - 72026 San Pancrazio Salentino;

soc. coop.va «San Marco» con sede in Francavilla Fontana, liquidatore: sig. Rodia Vitantonio, via S. Quasimodo, 6 - 72021 Francavilla Fontana;

soc. coop.va «Radio Esse» con sede in Carovigno, liquidatori: sigg. Sbano Francesco e Sarigo Gabriella contrada Pagliarelle, s.n. - 72019 San Vito dei Normanni;

soc. coop.va «Atelier il Cigno Bianco» con sede in San Pancrazio Salentino, liquidatore: sig. Gravili Fedele, via Dei Mille, 22 - 72026 San Pancrazio Salentino;

soc. coop.va «Brincoop Trasporti» con sede in Brindisi liquidatore: sig. Minno Gaetano Vico P. Rossi, 15 — 72014 Cisternino;

soc. coop.va «Meridionale Servizi Culturali e del tempo libero» con sede in Brindisi, liquidatore: Savoia Fausto c/da Martucci, zona ASI, 10 - 72015 Fasano.

04A07593

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Visto il proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Azienda vitivinicola Rocchi Paris e C. s.s. con sede in Caldarola (MC), in data 26 settembre 2003;

Esaminato il successivi accordo, trasmesso dalla Regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata Azienda Rocchi Paris;

Ha deliberato, nella riunione del 15 luglio 2004, a parziale modifica ed integrazione del disciplinare di produzione relativo al vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», di accogliere le istanze presentate, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la sostituzione dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2004, secondo il testo di cui appresso.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

SERRAPETRONA

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni Geografiche tipiche di vini, sentita la Regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

04A07768

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

Visto il proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», la proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Azienda vitivinicola Rocchi Paris e C. s.s. con sede in Caldarola (MC), in data 26 settembre 2003;

Viste le note della Regione Marche, della Camera di commercio di Macerata e del Consorzio di Tutela del vino «Vernaccia di Serrapetrona», con le quali vengono richiesta alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori materiali, e relative alla possibilità della scelta vendemmiale verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»;

Esaminato il successivi accordo, trasmesso dalla Regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata Azienda Rocchi Paris;

Ha deliberato, nella riunione del 15 luglio 2004, a parziale modifica ed integrazione del disciplinare di produzione relativo al vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona», di accogliere le istanze presentate, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la sostituzione dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2004, secondo il testo di cui appresso.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VERNACCIA DI SERRAPETRONA

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni Geografiche tipiche di vini, sentita la Regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non più del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificate all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto così ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è consentito l'uso di impianti di ventilazione.

Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento può essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di esser assemblato.

Il vino così ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potrà essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.

Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. oltre il 63%decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

04A07769

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nel biennio 2002 - 2003 al personale non dirigente dell'ENEA.

In data 15 luglio 2004 alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni .... firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/SNUR .... firmato	CGIL .... firmato
CISL/RICERCA .... firmato	CISL .... firmato
UIL/PA .... firmato	UIL .... firmato
CISAL/RICERCA .... firmato	CISAL .... firmato
UNIRI(ANPRI/EPR-RICERCA)	CIDA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀDI VACANZA CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002-2003 AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA).

2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 6 del C.C.N.L. personale non dirigente ENEA del 21 febbraio 2002.

Art. 2.

Indennità di vacanza contrattuale

1. Al personale destinatario del presente C.C.N.L, è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalità e scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - negli importi mensili lordi e con le decorrenze di cui alla tabella *A*, allegata al presente C.C.N.L.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.

TABELLA *A*

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
(Valori in euro)

	Valori mensili n. 13 mensilità	
	IVC 1° aprile 2002	IVC 1° luglio 2002
9.2	13,66	22,77
9.1	11,54	19,23
9	9,73	16,22
8.1	9,21	15,35
8	8,66	14,43
7	7,96	13,27
6	7,23	12,05
5	6,80	11,34
4	6,43	10,71
3	6,05	10,08

04A07915

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Massimo Orazi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Orasch», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-522/2004 di data 2 luglio 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/493 di data 14 novembre 1929 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Orasch, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Orazi».

Per l'effetto, il cognome del sig. Massimo Orazi, nato il 31 agosto 1959 a Trieste e residente in Duino-Aurisina (Trieste), Aurisina (Trieste), Aurisina n. 97 è ripristinato nella forma originaria di «Orasch».

04A07762

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel 1° semestre del 2004:

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
206	Gasparini Paolo	Venezia-Chirignago
165	Massa Maria	Venezia-Mestre
318	DBM preziosi di Dal Bon Michele	Venezia

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

04A07672

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401187/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77